



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare Inps 26.09.2022 n. 103 – PRECISAZIONI BONUS 200 e 350 Euro

A seguito della Circolare di Studio dello scorso 08.09.2022 “Bonus 200 Euro Partite Iva”, Vi informiamo che **finalmente** ieri, 26.09.2022 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 fornendo i chiarimenti sotto riportati.

BENEFICIARI

- 1) **Liberi professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
- 2) **Lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS**, ovvero:
 - artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
 - **i soci di società per i quali la società è titolare di partita iva attiva con attività lavorativa avviata entro la data del 18/05/2022 (entrata in vigore del DL n. 50/2022) con iscrizione IVS**
 - coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
 - pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250/58
 - professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, compresi partecipanti a studi associati / società semplici;
 - soggetti iscritti in qualità di **coadiuvanti e coadiutori** alle gestioni previdenziali degli artigiani / commercianti / coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

che soddisfano le seguenti condizioni:

- **non aver fruito delle indennità** € 200 per i lavoratori dipendenti e € 200 per pensionati;
- **un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 o 20.000 (vedi punti successivi).**

Sono esclusi gli IAP iscritti alla gestione previdenziale coltivatori diretti, coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali.

ISCRIZIONE ALL’ENTE DI PREVIDENZA / ASSISTENZA

In merito al requisito riguardante l’iscrizione all’INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, l’art. 2, DM 19.8.2022 specifica che per poter fruire dell’indennità è necessario che i predetti soggetti al **18.5.2022** (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:

- a. risultare **iscritti** alla propria gestione previdenziale;
- b. **essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata**. Tale requisito non vale per i coadiuvanti / coadiutori, per i quali la verifica va effettuata in capo al titolare dell’impresa presso cui gli stessi prestano l’attività lavorativa. Per i soci di società / componenti di studi associati il requisito in esame va soddisfatto in capo alla società / studio associato;
- c. aver **effettuato almeno un versamento, per la contribuzione dovuta** alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità **dal 2020**. Questo requisito **non si applica** ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti in qualità di **coadiuvanti / coadiutori** artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

- d. Per poter beneficiare dell'indennità è necessario **non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti** dal 18.5.2022, compresa, c.d. "APE sociale".

REDDITO COMPLESSIVO 2021 NON SUPERIORE A € 35.000 / 20.000

In merito al requisito della soglia reddituale si deve considerare il **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF di cui a rigo RN1, campo 1, del mod. REDDITI 2022 al netto:**

- del reddito dell'abitazione principale (rigo RN2);
- dei contributi previdenziali e assistenziali (non devono essere computate le somme riconosciute dall'INPS a titolo di esonero contributivo).

Quindi:

- **Indennità una tantum spettante di € 350 in caso di Reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000;**
- **Indennità una tantum spettante di € 200 in caso di Reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a € 20.000 (compreso tra i 20.000 e i 35.000).**

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I beneficiari devono presentare la **domanda all'INPS o al proprio Ente previdenziale e assistenziale** che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili.

- I soggetti **iscritti all'INPS** devono presentare la domanda **dal 26.09.2022 ed entro il 30.11.2022**, sul sito Internet, seguendo il percorso "*Prestazioni e servizi*" → "*Servizi*" → "*Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche*". L'accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID. Una volta autenticato, il soggetto deve **selezionare la categoria di appartenenza** come sopra individuata;
- i soggetti **diversi dai precedenti** devono presentare la domanda **entro il 30.11.2022** alla propria Cassa previdenziale (CIPAG, Inarcassa, EPPI, CDC, ecc.) seguendo le modalità definite dalla singola Cassa.

Il soggetto iscritto contemporaneamente all'IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all'INPS.

Nella domanda il soggetto deve **autocertificare:**

- **la sussistenza dei requisiti richiesti** sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a € 20.000 ovvero non superiore a € 20.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.
- allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- indicare le **coordinate bancarie o postali** per l'accreditamento del beneficio.

Rimarchiamo che lo studio non effettua l'adempimento per conto dei clienti (visto l'importo del beneficio non sarebbe per voi conveniente), ma rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.